



**Regolamento per il funzionamento dell'Organo
di cui all'art. 2, c. 5, della legge n.240/2010 (D.R. n. 210/11 del 7.3.2011)
Approvato nella riunione del 25.3.2011**

Articolo 1

Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente di norma in base ad un calendario prefissato. Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sono inviate per posta elettronica a ciascun componente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta pervenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
3. La convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora della riunione, gli argomenti da discutere e l'ordine di trattazione. Nella predisposizione dell'ordine del giorno, il Presidente tiene conto delle eventuali richieste da parte dei componenti dell'Organo.
4. Esclusi i casi di urgenza di cui al comma 2 del presente articolo, l'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata per posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta ai componenti.

Articolo 2

Sedute

1. Per la validità delle adunanze dell'Organo è sempre necessario che ad esso partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto con voto deliberativo.
2. Il Presidente dell'Organo:
 - a) dirige i lavori dell'adunanza;
 - b) regola la discussione;
 - c) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
 - d) sospende temporaneamente l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente dell'Organo può però chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione secondo quanto previsto dal RGA.
4. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d'urgenza di cui all'art. 1, c. 2. del presente regolamento.
5. L'Organo definisce le modalità delle consultazioni e audizioni delle diverse componenti.
6. L'Organo può deliberare di istituire Commissioni interne con compiti istruttori su questioni specifiche inerenti le materie oggetto di revisione statutaria, individuando un Coordinatore per ogni Commissione. I Coordinatori tengono informati i componenti dell'Organo sui lavori delle Commissioni.
7. L'Organo, attraverso il Rettore-Presidente, informa periodicamente il Senato Accademico in merito allo stato di revisione dello Statuto e alle innovazioni di rilevante interesse introdotte.

Articolo 3

Modalità di votazione

1. Per l'eventuale assunzione di delibere nel corso dei lavori dell'Organo è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti con voto deliberativo.
2. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Al termine dei lavori l'Organo adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti, una proposta finale di revisione statutaria in conformità con i principi fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché da altre disposizioni di legge di interesse per le università. Verranno messi in votazione i singoli articoli e successivamente la proposta complessiva.

Articolo 4

Pubblicità degli atti

1. Per ogni riunione dell'Organo devono essere redatti un riassunto conciso delle discussioni e il testo di eventuali delibere assunte.
2. I testi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito di Ateneo "Organi di Ateneo – Organo di cui all'art. 2, c.5, legge 240/2010".
3. Fino alla pubblicazione degli atti, i componenti dell'Organo sono tenuti ad osservare la riservatezza sulle risultanze delle singole riunioni.

Articolo 5

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.